

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

11111/08



UDIENZA PUBBLICA

DEL 29/01/2008

SENTENZA

N. 00230 /2008

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. VITALONE CLAUDIO	PRESIDENTE	
1.Dott.PETTI CIRO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2.Dott.SQUASSONI CLAUDIA	"	N. 038033/2007
3.Dott.LOMBARDI ALFREDO MARIA	"	
4.Dott.MARINI LUIGI	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ~~ORDINANZA~~

sul ricorso proposto da :

1) FERI MONICA	N. IL 04/05/1950
2) SANSONETTI MARIA	N. IL 05/09/1961
3) CAIRATI FRANCESCA	N. IL 30/08/1972
4) TERI ENRICA	N. IL 03/07/1975

avverso SENTENZA del 15/03/2007

CORTE APPELLO di FIRENZE


visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

SQUASSONI CLAUDIA

Udito il Procuratore Generale in persona del *dott. D'Angelo Giovanni*

che ha concluso per *l'annullamento senza ricorso per prescrizione.*

Udito, per la parte civile, l'Avv. 

Udit i difensor Avv.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In parziale riforma della decisione 31 marzo 2005 del Tribunale di Firenze, la Corte di Appello della stessa città, con la sentenza in epigrafe precisata, ha ritenuto gli imputati Feri Monica, Sansonetti Maria, Cairati Francesca, Teri Enrica responsabili del reato previsto dall'art. 181 DLvo 42/2004 e li ha condannati alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile.

Per giungere a tale conclusione, la Corte ha disatteso la principale tesi difensiva degli appellanti i quali avevano sostenuto che i piccoli manufatti lignei edificati dovessero essere qualificate opere precarie ; sul punto, i Giudici hanno rilevato come le strutture servissero per l'addestramento dei cani e che tale attività, pur stagionale, sarebbe proseguita nel corso degli anni.

Per l'annullamento della sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:

= che le opere erano precarie perché funzionali allo addestramento dei propri cani che durava pochi mesi;

=che il reato commesso prima del luglio 2001 (epoca di demolizione dei manufatti) è estinto per prescrizione.

Deve, innanzi tutto, rilevarsi come già all'epoca della decisione impugnata per il reato (accertato in data 15 luglio 2001) si era maturato il periodo richiesto dagli artt.157,160 cp (anni quattro e mezzo tenuto conto dell'interruzione).

Di conseguenza, la Corte annulla senza rinvio la sentenza in esame, perché il reato è estinto per prescrizione ed, essendo stata pronunciata condanna al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile,

prende in considerazione le censure dei ricorrenti a sensi e per gli effetti dell'art.578 cpp.

La tesi difensiva degli imputati - secondo i quali le opere erano precarie - non è fondata e, comunque, è inconferente.

Sul punto, è appena il caso di ricordare come siano considerati precari i manufatti destinati a soddisfare esigenze contingenti, specifiche, cronologicamente determinate ed a essere rimossi dopo il momentaneo uso ; il requisito della precarietà non può essere collegato al carattere di stabilità temporanea soggettivamente attribuito alla costruzione, ma va individuato in relazione alla oggettiva ed intrinseca finalità dell'opera.

Pertanto, manufatti destinati allo addestramento dei cani (tale sono quelli per cui è processo) presentano caratteristiche non conciliabili con un uso temporaneo e contingente a nulla rilevando il materiale usato per la edificazione e la facile rimovibilità della stessa.

La circostanza asserita dai ricorrenti - circa l'uso limitato ad una sola stagione dei manufatti- è stata presa in considerazione dalla Corte territoriale e ritenuta non plausibile con motivazione congrua, corretta, completa e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità.

La tesi difensiva è , inoltre, irrilevante in quanto non è ascritto agli imputati il reato previsto dall'art.44 TU 380/2001 e, quindi, non si discute della necessità, o meno, della concessione edilizia non richiesta per le opere precarie .

Il reato per il quale i ricorrenti sono stati condannati è quello ambientale e la condotta antidoverosa consiste nello avere posto in essere interventi, di non irrilevante entità, in zona vincolata senza la preventiva autorizzazione paesaggistica ; su tale tema, i ricorrenti non hanno formulato censure.

In base alle esposte considerazioni, la Corte conferma le statuizioni civili della sentenza in esame.

PQM

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione ; conferma le statuizione civili della sentenza.

Roma, 29 gennaio 2008

Il Presidente



L'estensore

